



EDITORIALE!

Cari amici, ormai le vacanze estive rappresentano un ricordo e siamo tutti tornati, nel bene e nel male, al nostro lavoro. Noi di Bragagnolo cerchiamo di farlo con uno spirito positivo e propositivo e con il solito occhio di riguardo nei confronti della sicurezza sul lavoro. L'attenzione alla sicurezza che cerchiamo di mettere in ogni attività sta dando i suoi frutti e viene riconosciuto anche all'esterno.

Di questi riconoscimenti, come si fa con i buoni amici, teniamo a mettere al corrente anche Voi, nostri partner e nostri clienti in questa sfida.

L'estate per noi, così come per molte altre aziende, è stata un momento di controllo da parte di organi esterni. In particolare due nostri cantieri, molto distanti tra di loro, il primo a Jesi (Ancona) e l'altro a Fonzaso (Belluno), sono stati verificati rispettivamente dal CPT (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni nell'edilizia) Marche – Provincia di Ancona e dallo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene, Sicurezza Ambienti di Lavoro) di Feltre.

In entrambi i casi "non sono state evidenziate condizioni non conformi alle norme vigenti per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori" (elemento trascritto su verbale di pertinenza), ma soprattutto i verificatori si sono complimentati (dicitura inserita nel verbale di verifica del CPT di Ancona) con la nostra azienda per il senso di responsabilità dimostrato.

Tutto questo non può che renderci orgogliosi, dimostra che, indipendentemente dal cantiere di riferimento, il nostro personale è attento e le nostre attrezzature sono all'avanguardia, a riscontro degli sforzi che stiamo facendo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questo non può che spingerci ulteriormente nella direzione intrapresa.

Foto: Lonato del Garda (BS) via Mantova presso C.C. "il Leone". Committente Iper Montebello S.p.a. – lavori ultimati a Settembre 2011

In questo numero:

Reati ambientali

Sistri

Ambienti confinati

La rivoluzione nella formazione

REDAZIONE:

EDITORIALE

AMBIENTE E I RIFIUTI:

SICUREZZA SUL LAVORO:

Michele Bragagnolo

Dott.ssa Dina Miglioranzi

Dott. Nicola Corsano – RSP E

– Bragagnolo s.r.l.

– Bragagnolo s.r.l.

– SIRIA s.r.l.

Reati ambientali – responsabilità amministrative degli enti e delle imprese

COS'È

Una normativa del 2001 che dal mese di agosto 2011 viene applicata anche ai reati ambientali.

COSA È NECESSARIO FARE

Adottare un Sistema di Gestione dell'Ambiente (es. ISO 14001:2004)

CHI LO DEVE FARE

Tutte le aziende che vogliono tutelarsi

Lo scorso 16 agosto è entrato in vigore il D.L.vo 121/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Tale norma prevede l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal DLgs. 231/01 anche ai reati ambientali. Questa norma le aziende la conoscono già bene in quanto già applicata per la responsabilità dell'impresa in caso di violazioni legate alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevede che, nel caso in cui vengano commessi determinati reati da parte di dirigenti o dipendenti, oltre alla condanna penale della persona che ha commesso effettivamente il reato, vi possa essere anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla persona giuridica (ossia l'ente in cui opera il colpevole). Oltre alla sanzione pecuniaria possono essere applicate eventuali pene accessorie limitative o interdittive dell'attività. Presupposto per l'applicazione della sanzione è che il reato sia stato commesso a vantaggio dell'ente stesso ossia dell'impresa/società, per la quale la persona ritenuta colpevole opera. La sanzione, pur se in forma pecuniaria, viene rilasciata attraverso un iter di tipo penale anche per la persona giuridica.

I reati ambientali previsti dalla norma sono di vario ordine e genere e riguardano, tra gli altri, il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi idrici relativamente a sostanze pericolose, alcune ipotesi di superamento dei limiti di emissione in atmosfera, la gestione dei rifiuti illeciti o comunque senza autorizzazione (anche per il deposito temporaneo che non rispetti i limiti temporali o quantitativi stabiliti), l'inquinamento del suolo e relativa necessità di bonifica, la mancanza o la revoca di autorizzazioni in ambito ambientale (compresa l'autorizzazione integrata ambientale) appartenenti al D.L.vo 152/06. Sono inoltre ricomprese fattispecie derivanti da altre norme o ipotesi completamente nuove, come ad esempio il danneggiamento di habitat, i danni nei confronti di specie protette (compresi importazione ed esportazione illeciti), la gestione di sostanze lesive per l'ozono, alcuni reati attinenti lo sversamento di idrocarburi e altre sostanze liquidi da parte delle navi.

La normativa prevede una forma di sanatoria, infatti l'ente non è punibile nel caso in cui, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un "modello di organizzazione e gestione" idoneo

a prevenire reati, in questo caso ambientali, ed abbia provveduto ad adottare un'adeguata vigilanza.

Per modello di organizzazione e gestione si intende un sistema di gestione interno che comprenda decisioni, procedure, prassi e modalità di vigilanza che portino l'azienda ad avere un controllo dei processi che possono potenzialmente portare a danni ambientali puniti come reati ambientali.

Su questi aspetti Bragagnolo S.r.l. ha già da tempo adottato ed applicato costantemente un sistema di gestione integrato che comprende anche la certificazione secondo la norma ISO 14001:2004 che fornisce un buon punto di analisi e verifica delle proprie prestazioni ambientali.

La nostra discussione non può che terminare con l'indicazione di quali sono le effettive conseguenze dell'applicazione di una simile norma, ossia le sanzioni. L'ammontare delle sanzioni (come peraltro per tutte le fattispecie di reato previste dalla legge) è determinato in "quote". Attualmente l'importo della quota varia da € 250,23 a € 1.549,37. Nello stabilire la sanzione da applicare il giudice da un lato determina il numero di quote dovute in relazione alla gravità del fatto, dall'altro lato determina l'importo della quota in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente da sanzionare. Si possono aggiungere sanzioni interdittive (anche definitive) dell'esercizio delle attività e/o delle funzioni nel caso in cui l'ente viene effettivamente utilizzato allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati.

SISTRI questo sconosciuto

COS'È

Il nuovo sistema di rintracciabilità informatica dei rifiuti.

COSA È NECESSARIO FARE

Effettuare prove di utilizzo del dispositivo USB e attendere l'entrata in vigore della normativa.

CHI LO DEVE FARE

Tutte le aziende che si sono dovute iscrivere.

In questo numero della nostra newsletter abbiamo ragionato a lungo, tra di noi, se inserire o meno una qualche riga in materia di SISTRI viste le vicissitudini in atto, ma alla fine abbiamo deciso di dare anche noi una piccola voce di scarsa soddisfazione.

Prima SISTRI sì, poi no, poi sì a tutti i costi, poi di nuovo no e adessoboh!

A fronte di una semi certa abrogazione completa, dettata dal Decreto Legge 138/2001, pubblicato lo scorso 13 agosto, sono seguiti comunicati di emendamenti e bozze varie che lo spostano semplicemente più avanti, magari semplificato, chi dice febbraio 2012, chi "fornisce" altri numeri.

Perché abbiamo usato il termine semi certa? In quanto decreto legge, dovrà essere pubblicata una legge di conversione che lo approvi definitivamente oppure è destinato a decadere per l'appunto fra due mesi, con conseguente ripristino di SISTRI. A questo si aggiunge la pubblicazione (GU 206 del 5/9/2011) di

un Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti collegata a SISTRI ossia un accordo su un'ipotesi di norma abrogata. Mah!

In tutto questo, a nostro parere, al momento, a rimetterci sono le aziende, se non altro per la limitata programmazione possibile sulle attività effettivamente da svolgere in futuro.



L'angolo della Barzelletta
... per ricordare che l'alcol stordisce, anche se non te ne rendi conto !

D.P.R. per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti confinati

COS'E'

L'ultimo decreto finalizzato a ridurre gli infortuni dei lavoratori in ambienti confinati.

COSA E' NECESSARIO FARE

Adeguarsi alle numerose nuove e precise imposizioni del DPR

CHI LO DEVE FARE

Tutte le aziende che svolgono attività in ambienti confinati

Il Decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento, è stato firmato il 14 settembre dal Presidente della Repubblica Napolitano ed ora siamo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È un DPR molto importante per migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli ecc... che ha avuto un iter agevolato dalla condivisione dei principi ispiratori da parte di tutti, Stato, Regioni e parti sociali. Segno che per fortuna qualche volta si riesce a non discutere sulle modalità della prevenzione degli infortuni nel mondo del lavoro.

Il decreto parte proprio dai verbali tragici dei vari eventi che si sono succeduti nelle varie parti d'Italia. La commissione è andata a vedere i singoli elementi che di volta in volta non hanno funzionato per introdurre delle norme che permettessero di innalzare i livelli di tutela.

Il DPR agisce a 360 gradi, tiene conto di quello che è successo e interviene sui punti: formazione, informazione

e addestramento; scambio di informazioni su ciò che c'è stato in quel luogo di lavoro, sulle lavorazioni che sono state effettuate precedentemente; presenza di un soggetto che sia rappresentativo del datore di lavoro committente.

Più nel dettaglio, in via di estrema sintesi, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:

- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell'obbligo di procedere a **specificata informazione, formazione e addestramento** relativamente ai rischi che sono propri degli "ambienti confinati" e alle procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;

- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi;

- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati", assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il "capo-gruppo" affianchi l'esperienza maturata in concreto);

- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell'eventuale contributo all'ente bilaterale di riferimento;

- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della "filiera", incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell'appalto, debba essere

garantito che:

- prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E' previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;

- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;

- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati" sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

Questo tipo di imposizione è molto pesante a livello organizzativo: chi non ha questa caratteristica nell'attuale forza lavoro, se la deve creare.

E' presente una specifica anche sui lavoratori autonomi che devono svolgere attività di formazione e essere soggetti a sorveglianza sanitaria. La formazione deve essere specifica: la formazione riguarda la conoscenza dei fattori di rischio tipiche dell'attività, cosa che era tra le righe della normativa ma non era mai stata esplicitata.

La rivoluzione nella Formazione!

COS'E'

Una grande novità: finalmente si individuerà chi potrà fare formazione

COSA E' NECESSARIO FARE

Scegliere formatori seri e capaci, che dimostrino di avere tutti i requisiti previsti.

CHI LO DEVE FARE

Tutte le aziende.

La formazione per la sicurezza sul lavoro sta rapidamente trasformandosi: sempre più aziende e lavoratori prendono coscienza dell'importanza strategica della formazione per prevenire gli infortuni sul lavoro.

A breve (erano previsti prima dell'estate) la Conferenza Stato regioni emanerà due importanti

FOTO DELL'INSICUREZZA



decreti in materia:

- uno che riforma i contenuti dei corsi obbligatori e li estende a tutte le figure aziendali, e
- uno che determinerà, finalmente, i requisiti professionali del Formatore.

Il primo dei due indicherà il numero di ore e gli argomenti di ciascun corso. Il secondo decreto finalmente metterà ordine nel campo della formazione, escludendo formatori improvvisati e senza esperienza o che comunque non rispondono ai requisiti previsti dal decreto.

Vogliamo ricordare ai lettori che una scelta sbagliata di un formatore si traduce sempre in un danno per chi ha scelto: la responsabilità penale per l'omessa o irregolare formazione è a carico del datore di lavoro.

Rimaniamo in attesa del documento della Commissione Consultiva che ci dirà quali sono le caratteristiche che il formatore deve avere e che poi verranno recepite in una legge, in modo che si sappia chi può fare formazione!

Con l'occasione vi segnaliamo che nel mese di novembre si terrà l'ormai tradizionale ed apprezzato "Safety Day" dell'azienda Bragagnolo srl.